

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 717/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Pasty (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Cornish Pasty», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, può essere tuttavia stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del suddetto regolamento.

(4) Con lettera pervenuta il 25 marzo 2011, le autorità del Regno Unito hanno confermato alla Commissione che le imprese Pukka Pies Ltd, Pork Farms Ltd, Shire Foods Ltd, Northern Foods plc, Greggs plc, Peter's Food Service Ltd e Kerry Group plc, stabilite sul loro territorio, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5) Le suddette imprese possono pertanto continuare a utilizzare la denominazione registrata «Cornish Pasty» per un periodo transitorio di tre anni decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Tuttavia le imprese Pukka Pies Ltd, Pork Farms Ltd, Shire Foods Ltd, Northern Foods plc, Greggs plc, Peter's Food Service Ltd e Kerry Group plc possono continuare a utilizzare la suddetta denominazione per un periodo di tre anni decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 190 del 14.7.2010, pag. 33.

ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

REGNO UNITO

Cornish Pasty (IGP)
